

CERTIFICAZIONE SPORTIVA IN AMBITO SCOLASTICO

Giornata Nazionale dello Sport Paralimpico 2018

Busto Arsizio 28-09-2018

**Prof. Cosimo Scaglione
Ref. A.T. Monza e Brianza**

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Art. 42-bis del D.L. 69 del 2013 convertito dalla legge n°98 del 2013- Balduzzi
2. Nota Esplicativa del Ministro Lorenzin dell' 8 Agosto 2014 " Linee Guida" di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica
3. Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta 15/12/2005 integrato dall'A.C.N 17/09/2009
4. Nota prot. H1.2015.0009787 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia

“ Linee Guida” Lorenzin dell’ 8 Agosto 2014

ATTIVITA' LUDICO MOTORIA

Come è noto, l'Attività Ludico Motoria non rientra nell'ambito di applicazione delle Linee Guida in esame, tenuto conto che, per tale attività sportiva, il legislatore, nel mese di Agosto 2013 ha soppresso l'obbligo.

Più precisamente, per attività Ludico Motoria, si intende l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, individuale e collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi(DM 24 Aprile 2013)

ATTIVITA' SPORTIVE NON AGONISTICHE

Le Linee Guida, hanno ribadito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica Attività Sportiva Non Agonistica, specificando quelle soggette ad obbligo e rientranti tra quelle praticate dai seguenti soggetti:

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive parascolastiche, organizzate cioè dalle scuole al di fuori dall'orario di lezione;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti;
- c) chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

Sono medici certificatori il medico di medicina generale per i propri assistiti, il pediatra di libera scelta per i propri assistiti, il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione Medico-Sportiva Italiana del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Il controllo deve essere annuale e il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio.

Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di libera scelta 15/12/2005 integrato dall'A.C.N 17/09/2009

Accordo Collettivo Nazionale 15 dicembre 2005 – testo integrato con l'A. C. N. 29 luglio 2009

ART. 44 – COMPITI DEL PEDIATRA.

1. Le funzioni ed i compiti individuali del pediatra di libera scelta sono così individuati:

- g) le certificazioni obbligatorie per legge ai fini della riammissione alla scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
- h) la certificazione di idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche di cui al decreto Ministro Sanità del 28 febbraio 1983, art. 1 lettera a) e c) ed all'allegato H;

Accordo Collettivo Nazionale 15 dicembre 2005 – testo integrato con l'A. C. N. 29 luglio 2009

Accordo Collettivo Nazionale Pediatri

Le presenti note di applicazione ed interpretazione dell'Allegato H hanno lo scopo di far corrispondere il contenuto dello stesso alle norme di legislazione scolastica.

Tra i compiti dei Pediatri di libera scelta, retribuiti in quota capitaria, rientrano le certificazioni per le attività sportive non agonistiche in ambito scolastico (punti a e c dell'art. 1 del DM 28/02/83) e cioè le certificazioni per le attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche inserite nei PP.OO.FF. (Piani Offerte Formative) e per quelle di preparazione e/o partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle fasi provinciali e regionali precedenti quella nazionale.

- a) Per **attività parascolastiche** si intendono le attività fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell'insegnante, finalizzate alla promozione sportiva scolastica, ovvero alla preparazione e/o partecipazione a gare e campionati, caratterizzati da competizioni tra atleti;
- b) La certificazione di stato di buona salute per la partecipazione alle manifestazioni sportive organizzate da Enti pubblici o privati ed inserite nei PP.OO.FF. delle scuole è dovuta per le sole attività che rientrano tra quelle definite alla precedente lettera a);
- c) La richiesta di certificazione è ammissibile solo **per gli alunni interessati** alle predette attività parascolastiche, e va compilata esclusivamente sull'allegato modello A;

Nota prot. H1.2015.0009787 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia

Oggetto: certificato per l'idoneità all'attività sportiva non agonistica richiesto dall'autorità scolastica.

Le domande riguardano principalmente i seguenti punti:

1. chi deve essere in possesso del certificato per attività sportiva non agonistica praticata dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
2. chi può richiedere tale certificato;
3. se per il rilascio del certificato è necessaria o meno l'esecuzione di un Elettrocardiogramma (ECG);
4. se l'ECG deve essere effettuato e refertato contestualmente alla visita;
5. da chi può essere rilasciato il certificato e se questo è gratuito o a pagamento;
6. se l'ECG è gratuito o a pagamento.

Nota dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia

Al fine di dare risposta ai succitati quesiti si specifica che:

1. L'obbligo del certificato per attività sportiva non agonistica e previsto per:
 - gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
 - coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.
2. Per le attività sportive "scolastiche" la richiesta deve essere effettuata dall'autorità scolastica e non direttamente dal singolo studente.
3. Per il rilascio del certificato, per chi non ha patologie o fattori di rischio cardiovascolare, e necessario quanto segue:
 - l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
 - un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita.
4. L'ECG può essere effettuato e refertato non contestualmente alla visita.
5. I certificati, per gli studenti indicati al punto 1, sono rilasciati dal pediatra di libera scelta (PdLS) o dal medico di medicina generale (MMG), relativamente ai propri assistiti, senza alcun onere da parte dell'assistito (gratuitamente), nell'ambito delle attività previste dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali (Compiti del Medico con Compensi a Quota Fissa).
6. L'ECG, per gli studenti indicati al punta 1 è erogato senza alcun onere da parte dell'assistito (gratuitamente). A tale fine il PdLS o MMG compilerà una richiesta su ricettario del SSN **indicando l'esenzione I01 (Imola zero uno)** e riportando come quesito diagnostico della richiesta: "Per certificazione non agonistica richiesta dalla scuola".

Infine, si ribadisce che se un ragazzo è già in possesso di un certificato per l'attività sportiva agonistica, in corso di validità, questi NON deve effettuare un'ulteriore visita per il rilascio del certificato non agonistico.

Per partecipare alle attività fisico-sportive parascolastiche e ai giochi studenteschi è sufficiente la presentazione della copia del certificato per l'attività sportiva agonistica.

Grazie per l'attenzione

